

# Tassa vidimazione libri sociali in scadenza al 16 marzo 2022: chiarimenti

di [Celeste Vivenzi](#)

Publicato il 9 Marzo 2022

Alcuni **chiarimenti** sulla **scadenza** del prossimo 16 marzo, data entro la quale si dovrà provvedere al **versamento** della **tassa annuale** per la **vidimazione dei libri e dei registri sociali**.

Ci soffermeremo sui soggetti obbligati, sulla determinazione della somma da pagare e sui casi di mancato adempimento.

Entro il **16 marzo 2022** scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il **Registro delle imprese o presso un notaio**.

*Nota: in via generale trattasi dei seguenti registri: Libro Soci, Assemblee, Consiglio Amministrazione, Collegio Sindacale, libro delle Obbligazioni, libro Assemblea Obbligazionisti (il decreto n. 185/08 ha soppresso l'obbligo di tenuta del libro Soci per le srl).*



*Il versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio o al Notaio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.*

*La tassa è dovuta in forma fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è deducibile ai fini IRES e IRAP.*

## Tassa vidimazione libri sociali: soggetti obbligati e soggetti esclusi dal versamento del tributo

I soggetti **interessati alla norma** sono tutte le seguenti società: Spa, Sapa e Srl anche se società consortili, Società di capitali in liquidazione, Società di capitali sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione Straordinaria).

Sono invece **esclusi dal pagamento** i seguenti soggetti: Imprese individuali, Società di persone, Società cooperative e di mutua assicurazione, Consorzi diversi dalle società consortili, Società fallite, Associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Associazione sportiva Nazionale e con caratteristiche conformi alle Onlus di cui alla Legge, n. 289-2002, Onlus e Enti non commerciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio Sanitarie, Associazioni e Organizzazioni di volontariato.

*Nota: sono esonerate dal versamento le società fallite mentre sono tenute al versamento della tassa le società assoggettate alle procedure concorsuali diverse dal fallimento e le società in liquidazione.*

### Alcuni casi particolari

Ai fini del versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali si possono identificare le seguenti casistiche:

a. **Società ancora prive della partita IVA**

Devono versare la tassa utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato all' Ufficio Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara - "*bollatura e numerazione libri sociali*" e al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.

b. **Società già in possesso della partita IVA**

Devono versare la tassa utilizzando il **modello F24 codice tributo 7085** e riportare gli estremi del versamento nella modulistica IVA di inizio attività.

## La determinazione dell'importo da pagare

Per determinare la **tassa di vidimazione** la società occorre fare riferimento all'importo del Capitale Sociale esistente al **01/01/2022** e precisamente:

Società con Capitale Sociale fino a euro 516.456,90	importo dovuto euro 309,87
Società con Capitale Sociale superiore a euro 516.456,90	importo dovuto euro 516,46

*Nota: in caso di aumento di Capitale Sociale in data posteriore al primo di gennaio dell'anno di riferimento questo non rileva ai fini del calcolo della tassa di vidimazione.*

*La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate è esonerata dall'effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.*

### Esempio pratico

*SRL con capitale sociale all' 1.1.2022 pari ad euro 300.000 che in data 07 marzo 2022 ha deliberato l'aumento del medesimo ad euro 550.000:*

- a. entro il 16.3.2022 verserà la tassa per il 2022 nella misura di euro 309,87;
- b. nel 2023 verserà euro 516,46 (fatte salve eventuali variazioni del capitale alla data del 01.01.2023).

## Il pagamento della tassa annuale

Si utilizza il **modello F24 sezione erario codice tributo 7085 - anno 2022** (è possibile la compensazione con altre imposte a credito).

*Nota: in caso di compensazione a zero o con saldo a debito il modello F24 deve essere presentato solo con il sistema "Entratel o Fiscoonline".*

## Il mancato versamento e la procedura del ravvedimento operoso

In caso di omesso pagamento, secondo l'Agenzia delle Entrate, sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72, in virtù del quale "è punito con la sanzione amministrativa dal "cento al duecento per cento "della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29".

Tuttavia vi è da segnalare che, sulla base di una diversa interpretazione, la dottrina prevalente ritiene ammissibile, in caso di mancato versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali, la procedura del [ravvedimento operoso](#) (Decreto Legislativo n. 158/2015) con le seguenti modalità operative:

- a. entro 14 giorni aliquota applicabile massima 1,4 % (**0,1 al giorno per 14 giorni**);
- b. dal 15 al 30 giorno dalla scadenza (**1,50 % ovvero 1-10 del 15%**);
- c. dal 31 al 90 giorno dalla scadenza (**1,67% ovvero 1-9 del 15%**);
- d. e dal 91 giorno entro 1 anno (**3,75 % ovvero 1-8 del 30%**);
- e. entro due anni dalla scadenza del versamento (**4,29% ovvero 1-7 del 30%**);
- f. oltre due anni dalla scadenza del versamento (**5% ovvero 1-6 del 30%**).

Al fine di rendere completo il ravvedimento occorre inoltre:

- a. versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il **modello F24** indicando il **codice tributo "7085"** e il relativo anno di riferimento (**gli interessi si sommano al tributo**);
- b. versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: **codice ufficio RCC - causale SZ - codice tributo 678T e l'importo della sanzione.**

*Nota: per poter accedere al ravvedimento la violazione non deve essere già stata constatata, non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività di accertamento di cui l'interessato abbia conoscenza.*

*Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (0,50% per il 2015, 0,20 per il 2016, 0,1 da gennaio 2017, 0,30 da gennaio 2018, 0.80 per il 2019, 0,05 per il 2020, 0,01 per l'anno 2021, 1,25 % per l'anno*

2022) con maturazione giorno per giorno.

NdR: Potrebbe interessarti anche... [Tassa di concessione governativa: pagamento entro il 16 marzo](#)

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 9 marzo 2022